



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale n. 5

Deliberazione N°. 27 del 30/12/2020

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE: RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE - ART 1 COMMA 610 - 611 LEGGE 23.12.2014 N. 190.

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di Dicembre alle ore 17:05 e segg., in Avezzano, nella sala del Castello Orsini-Colonna del Comune - dietro regolare avviso di convocazione del 24/12/2020 contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai componenti del Consiglio in carica e pubblicato all'albo pretorio del Comune, nei termini di legge - si è riunito in sessione straordinaria ed in Prima convocazione il Consiglio Comunale del quale, all'appello nominale, risultano presenti:

BABBO FILOMENO	SÌ	IUCCI IGNAZIO	SÌ
DI PANGRAZIO GIOVANNI	SÌ	LANCIOTTI STEFANO	NO
BABBO MARIO	SÌ	MASCIGRANDE ALFREDO	SÌ
BALSORIO CONCETTA	SÌ	MERCOGLIANO LUCIO	SÌ
CACCHIONE ALMERINDA	SÌ	PANEI LORENZA	SÌ
CARPINETA CRISTIAN	NO	PIERLEONI ALESSANDRO	SÌ
CERONE ALESSANDRA	SÌ	PRESUTTI GIANLUCA	SÌ
CHIANTINI ALFREDO	SÌ	RIDOLFI FABRIZIO	SÌ
COSIMATI IRIDE	SÌ	SERITTI MAURIZIO	SÌ
DEL BOCCIO ANTONIO	SÌ	SILVAGNI CARMINE	NO
DOMINICI MARIA ANTONIETTA	NO	SIMONELLI NELLO	SÌ
FRACASSI ERNESTO	SÌ	VERDECCHIAROBERTO	SÌ
GENOVESI TIZIANO	NO		

Il Presidente Del Consiglio - Fabrizio Ridolfi – riconosciuta l'adunanza per l'intervento di 20 su venticinque componenti del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta, che è pubblica. Assiste il Segretario Generale Dott. Giampiero Attili.

Sono inoltre presenti gli Assessori Comunali Sigg: Cipollone Emilio, Di Berardino Domenico, Colizza Mariateresa, Di Stefano Pierluigi, De Cesare Lorenzo, Gallese Patrizia Venerina, Ruscio Loreta.

Sono presenti, altresì, in modalità di video conferenza, i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti Sigg. Di Blasio Gianluca -Presidente, Riccardi Lucia e Luccitti Domenico -Componenti.



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Il Presidente introduce l'argomento iscritto al punto n. 6 dell'o.d.g. e cede la parola alla relatrice Assessore Ruscio Loreta. (*)

Terminata l'illustrazione dell'argomento da parte della relatrice, il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita i Consiglieri interessati a prenotarsi per i relativi interventi;

(Nel corso dell'illustrazione da parte dell'Assessore Ruscio Loreta, rientra in aula il Consigliere Carpineta Cristian; i presenti sono n. 21)

Poiché nessun Consigliere chiede di intervenire, il Presidente propone l'approvazione dell'argomento in oggetto, di cui alla proposta n. 36 del 28/12/2020,

ed

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita la proposta del Presidente;
- Vista la proposta di deliberazione motivata e formulata come nell'allegato "A";
- Visti i pareri favorevoli relativi a detta proposta, di cui all'allegato "B";
- Visto il parere della competente Commissione Consiliare in data 29/12/2020;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267;
- Con voti favorevoli n. 15 ed astenuti n. 6 (Babbo Filomeno, Babbo Mario, Cacchione Almerinda, Cosimati Iride, Mascigrande Alfredo e Panei Lorenza), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) Di approvare la ricognizione al 31 dicembre 2020 delle società e organismi partecipati in cui il Comune di Avezzano detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) Di approvare il nuovo piano di razionalizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, delle partecipazioni possedute dal Comune di Avezzano come previsto nell'allegato C), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

3) Di prendere atto che la ricognizione effettuata *prevede* un nuovo piano di razionalizzazione sintetizzato nelle schede allegate alla presente (allegato C) conformi alle LINEE DI INDIRIZZO PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERRITORIALI della Corte dei Conti (art. 20 D.Lgs. n. 175/2016);

4) Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;

5) Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

6) Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20, comma 3, del T.U.S.P.;

Inoltre il Consiglio, stante l'urgenza, con voti favorevoli n. 15 ed astenuti n. 6 (Babbo Filomeno, Babbo Mario, Cacchione Almerinda, Cosimati Iride, Mascigrande Alfredo e Panei Lorenza), espressi per alzata di mano, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma- del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

(*) Il resoconto integrale della seduta consiliare –verbale n. 5 del 30/12/2020 è conservato presso l'ufficio di Segreteria Generale a disposizione dei consiglieri, ai sensi dell'art. 73 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni.



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Allegato "A"
alla delibera del Consiglio Comunale
Nr. 36 del 28/12/2020

PROPONENTE	Ruscio Loreta
SETTORE	Segreteria Generale
UFFICIO	Segreteria Generale

L'ASSESSORE

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

"1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";*

ATTESO:

1. che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

2. che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle Società e degli organismi in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette al 31/12/2020;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RICHIAMATE:



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

1. la deliberazione n. 73 del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale in data 30/12/2019, ad oggetto: “Relazione revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Razionalizzazione ordinaria esercizio finanziario 2020”;
2. gli obiettivi di razionalizzazione delle spese di funzionamento contenuti nel DUP 2020/2022, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 4 del 23/01/2020;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
2. non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
3. tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies T.U.S.P.*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

1. in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011, anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Avezzano e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
2. in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, T.U.S.P.;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalle seguenti relazioni e schede tecniche allegate alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

1. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016. Dati relativi all'anno 2020;
2. Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20, c. 1 e segg., D.Lgs. 175/2016 - T.U.S.P.). Piano operativo di razionalizzazione;
3. Linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli enti territoriali;

ATTESO che sulla base della deliberazione n. 2 dicembre 2020 della Corte dei Conti - Sez. Unite è fondamentale non incorrere nelle seguenti carenze di istruttoria:



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

1. ritardata formalizzazione dei provvedimenti di revisione o dell'invio della prescritta comunicazione negativa;
2. incompleta esplicitazione della ricorrenza di tutti i parametri elencati nell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016;
3. adozione dei piani di revisione straordinaria e periodica con provvedimento adottato da organo differente rispetto a quello di vertice politico-amministrativo;
4. ritardata conclusione di programmate alienazioni di partecipazioni societarie;
5. omessa esplicitazione, nei piani di revisione, delle motivazioni per le quali il costo del personale e, in generale, i costi di funzionamento non necessitano di interventi di razionalizzazione, come da parametro contenuto nell'art. 20, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 175 del 2016;
6. mancata adozione, e relativa pubblicazione sui siti internet istituzionali di obiettivi specifici sui costi di funzionamento e del personale delle società a controllo pubblico, prescritti dall'art. 19, comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2016;
7. omessa o ritardata adozione dei provvedimenti di revisione straordinaria o periodica o dell'invio della prescritta comunicazione negativa;
8. incompleta esplicitazione, nel provvedimento di autorizzazione alla costituzione di una nuova società, adottato, dei parametri motivazionali prescritti dall'art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016;
9. presenza di procedure di liquidazione di società partecipate avviate da tempo e non ancora concluse, nonché, a volte, decisione di sciogliere la società intervenuta pochi anni dopo la costituzione;
10. assenza o carenza delle motivazioni a supporto del mantenimento di partecipazioni societarie, in presenza di uno o più parametri elencati nell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016;

RITENUTO di aver ottemperato, con le relazioni e le schede allegate, alle indicazioni della Corte dei Conti;

Visto il d.lgs. n. 118/2011;

Visto il d.lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di approvare la ricognizione al **31 dicembre 2020** delle società e organismi partecipati in cui il Comune di Avezzano detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'**allegato A**), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare il nuovo piano di razionalizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, delle partecipazioni possedute dal Comune di Avezzano come previsto nell'**allegato C**), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di prendere atto che la ricognizione effettuata *prevede* un nuovo piano di razionalizzazione sintetizzato nelle schede allegate alla presente (**allegato C**) conformi alle LINEE DI INDIRIZZO PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERRITORIALI della Corte dei Conti (art. 20 D.Lgs. n. 175/2016);



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

4. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
5. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
6. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20, comma 3, del T.U.S.P.;
7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Letto, confermato e sottoscritto: (art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

Il Segretario Generale

Dott. Giampiero Attili

Il Presidente Del Consiglio

Fabrizio Ridolfi